

## Il Consiglio Comunale

### Premesso

- che il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa;
- che l'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge;
- che il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000,, n. 267;
- che i regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva;
- che con gli stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune;
- Considerato pertanto che il Comune, nell'esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal proprio regolamento, all'erogazione di contributi, liberalità e vantaggi economici ad associazioni ed enti, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.
- RICHIAMATA la precedente deliberazione di Commissario Straordinario n. 76 del 26.1.1994, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto: "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati";

RITENUTO di provvedere a sostituire il citato regolamento, al fine di adeguarlo alle sopravvenute novità normative e, in particolare, alla necessità di reimpostare l'attività di sostegno e concessione di contributi economici ad associazioni o persone fisiche, nonché a meglio disciplinare la concessione del Patrocinio Comunale;

VISTO l'allegato *sub A*) schema di regolamento;

Visto che la Commissione Consiliare, nelle sedute del 16 e del 23 novembre 2005 ha discusso, verificato ed approvato il predetto schema ed ha ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *a*) del t.u.e.l.;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del t.u.e.l.;

CON n. 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 20 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'allegato schema *sub A*) del REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, LIBERALITÀ, VANTAGGI ECONOMICI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E PERSONE FISICHE, dando atto che

il regolamento precedentemente in vigore deve intendersi integralmente abrogato e sostituito a far data dall'entrata in vigore del regolamento testé approvato;

2) di disporre che al regolamento venga data ampia pubblicità, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e nel sito Internet del Comune e che copia dello stesso venga altresì trasmessa ai responsabili dei vari uffici competenti, per ottemperanza.\*\*\*

# REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, LIBERALITA', VANTAGGI ECONOMICI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E PERSONE FISICHE.

## Art. 1

### Principio generale

Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'erogazione di contributi, liberalità e vantaggi economici ad associazioni ed enti, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.

## Art. 2

### Finalità generale

La concessione dei benefici o vantaggi economici, ivi compresa la concessione a titolo gratuito - salvo esclusioni previste dalla legge e compatibilmente con eventuali altre norme regolamentari comunali in quanto applicabili - dell'utilizzo di locali di proprietà del Comune da adibire a sede di associazioni ed enti, è finalizzata alla tutela e all'incremento di interessi oggettivamente rilevanti per la comunità, da valutarsi di volta in volta, preliminarmente in fase di istruttoria e successivamente in fase di deliberazione da parte della Giunta, secondo i seguenti criteri:

1. la partecipazione la più vasta possibile dei cittadini alle attività proposte;
2. lo sviluppo della vita culturale, economica, sociale, sportiva o di altro ambito, purché ritenute rilevanti ai fini dell'incremento e della qualificazione della vita pubblica;
3. la dichiarazione da parte dell'associazione o dell'ente proponente di non perseguire alcuna finalità di lucro con le attività e manifestazioni proposte per la concessione di contributo.

## Art. 3

### Soggetti ammessi

Possono essere beneficiari di contributi e vantaggi economici:

1. enti pubblici;
2. associazioni;
3. persone fisiche;

purché abbiano sede legale, domicilio, dimora abituale o residenza presso il Comune di San Severo, o svolgano attività a favore della comunità sanseverese. E' fatto salvo che le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari per i quali la legge non consenta espressamente la concessione di tali facilitazioni.

## Art. 4

### Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

La richiesta di contributo va presentata al Comune in carta libera entro il 30 novembre di ogni anno per le attività che si svolgeranno nel primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 maggio dell'anno di riferimento per quelle relative al 2° semestre.

L'amministrazione comunale, in casi eccezionali e ritenuti di particolare merito e interesse, ha facoltà di derogare a questi termini.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

nominativo del rappresentante legale e indirizzo della sede dell'associazione o dell'ente richiedente;

specifiche del numero degli iscritti e degli aderenti, caratteristiche e finalità dell'associazione;

descrizione dell'attività o manifestazione proposta per l'ammissione al contributo o al vantaggio economico;

l'interesse perseguito in termini di utilità pubblica oggettivamente rilevante e valutabile;

modalità di impiego del contributo economico;

costo dell'iniziativa, della manifestazione o del progetto presentato;

eventuali entrate derivanti da altre forme di contribuzione pubblica o privata, ivi compresi sponsor e donazioni, nonché la previsione di eventuali incassi che l'associazione derivi dallo svolgimento delle sue attività, specifiche manifestazioni o progetti;

il periodo di svolgimento delle attività, manifestazioni o progetti;

la tipologia di utenti interessata alle attività e finalità che l'associazione realizza e persegue, il territorio in cui si svolgono, il numero di operatori e collaboratori coinvolti; il tipo di intervento richiesto all'amministrazione comunale (contributo o vantaggio economico, patrocinio, collaborazione organizzativa etc.);

intestazione e numero di conto corrente, ovvero indicazione della persona fisica abilitata alla riscossione del contributo economico per conto dell'ente;

dichiarazione che l'associazione o ente beneficiario non persegue alcuna finalità di lucro;

bilancio consuntivo dell'iniziativa dell'anno precedente, ove esistente o dichiarazione di sua inesistenza;

ogni altra documentazione che il Comune ritenga opportuno acquisire e che il beneficiario dovrà produrre ad integrazione della documentazione già presentata entro e non oltre il quindicesimo giorno dal ricevimento della relativa richiesta.

L'incompletezza dell'istanza sarà motivo di esclusione della stessa, qualora l'associazione o l'ente non produca la documentazione mancante entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di integrazione inviata agli interessati dall'ufficio responsabile del procedimento.

## Art. 5

### Competenza, procedura e criteri di valutazione

La concessione di contributi, benefici, patrocini e vantaggi economici è di esclusiva competenza della Giunta comunale.

L'ufficio responsabile del procedimento, dell'istruttoria e della proposta di deliberazione dovrà attenersi ai principi generali di trasparenza, pubblica utilità, imparzialità, verifica e controllo della rendicontazione economica.

La Giunta comunale si atterrà, in fase di valutazione e deliberazione, ai criteri di utilità sociale, realizzazione di valori di solidarietà, rilievo economico, culturale, sociale, civile o d'altro genere per la comunità, grado di partecipazione, fermo restando il fine della valorizzazione della comunità locale in tutte le sue forme, così come stabilito dallo Statuto del Comune.

Per la definizione dell'entità del contributo economico la Giunta dovrà tenere conto del costo preventivo della manifestazione, attività o progetto oggetto della richiesta, e della capacità economica del richiedente.

## Art. 6

### Ambiti di intervento

Il Comune, tenuti fermi i criteri di valutazione sopra detti, potrà intervenire con l'erogazione di contributi finanziari o la concessione di vantaggi economici con attività a livello locale, regionale, nazionale o internazionale nei seguenti ambiti:

- pratica sportiva;
- cultura, turismo e attività ricreative;
- sviluppo economico;
- solidarietà sociale ;
- volontariato;
- investimenti a favore di strutture scolastiche pubbliche o private;

fatta eccezione per quegli interventi, anche simili o analoghi a quelli elencati, cui l'amministrazione comunale sia tenuta ad adempiere per altra e diversa disposizione di legge, o mediante contratto di ~~con~~vezione.

## Art. 7

### Obbligo di rendiconto economico

Le associazioni, gli enti o le persone fisiche beneficiari dei contributi o vantaggi economici saranno tenute a presentare dettagliata rendicontazione finanziaria concernente la manifestazione, attività o progetto, a cui accludere:

- 1.rendiconto economico delle spese sostenute firmato dal legale rappresentante dell'ente;
- 2.relazione dettagliata circa l'avvenuto svolgimento dell'iniziativa ammessa a contributo;
- 3.copie delle fatture quietanzate o delle ricevute fiscali, rimborsi spesa o altra documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta;
- 4.documentazione probatoria di supporto (manifesti, volantini, inviti, rassegne stampa);

5. dichiarazione a firma del legale rappresentante che la documentazione di cui ai punti 3 e 4 non è stata utilizzata né sarà utilizzata per la richiesta di contributo ad altri enti pubblici o privati;
6. rendiconto economico a firma del legale rappresentante in cui si specifichi l'entità di eventuali altre entrate impiegate per la realizzazione dell'iniziativa, della manifestazione o del progetto derivanti da sponsor, donazioni di privati, contributi pubblici, nonché eventuali ricavi provenienti da incassi, vendita di biglietti, somministrazione di alimenti e bevande, lotterie etc.

#### Art. 8

##### Modalità e termini della liquidazione del contributo

E' facoltà della Giunta, sulla scorta della istruttoria, disporre il pagamento anticipato di parte del contributo, fissandone la misura idonea in funzione delle caratteristiche della manifestazione, iniziativa o progetto ammesso a contributo. Eccezionalmente potrà essere disposto il pagamento anticipato di tutto il contributo.

Nei casi di anticipazione del contributo la liquidazione ed il pagamento della parte residua è subordinata alla presentazione del rendiconto economico corredato da documentazione regolare e al riconoscimento delle spese sostenute. Ove il rendiconto economico risultasse inferiore al contributo stanziato la liquidazione verrà limitata ad un importo pari alle spese accertate e riconosciute mentre, nei casi di anticipazione di somme, obbliga l'amministrazione a chiedere al beneficiario la restituzione delle somme eccedenti, nei modi e nelle forme di legge non escluse azioni dell'Ufficio Legale.

Decadranno dal diritto di concessione del contributo quei beneficiari che non realizzino l'iniziativa o la manifestazione oppure ne modifichino sostanzialmente il programma oggetto della deliberazione, senza darne tempestivo preavviso all'amministrazione comunale, che avrà facoltà di valutare la congruità delle modifiche stesse con la proposta di erogazione di contributo.

La rendicontazione economica dovrà in ogni caso essere presentata dal beneficiario entro e non oltre trenta giorni dall'atto di liquidazione finale del contributo.

La mancata presentazione o l'incompletezza della documentazione di rendicontazione sarà motivo di sospensione, annullamento del contributo o di richiesta di risarcimento.

I beneficiari di contributi o vantaggi economici sono tenuti a far risultare dai propri atti e nelle proprie comunicazioni esterne (comunicati stampa, manifesti, volantini, interviste radio-tv, etc.) quelle iniziative che vengono realizzate con il concorso del Comune, sottolineando la partecipazione finanziaria o d'altro genere dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 9

##### Concessione del patrocinio

Il patrocinio consiste nel riconoscimento e nel pubblico apprezzamento che l'amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza circa una manifestazione, un'iniziativa o un progetto presentati e realizzati da un'associazione, un ente o una persona fisica.

Il patrocinio deve essere richiesto dai soggetti proponenti l'attuazione di una determinata attività e formalmente concesso dalla Giunta comunale mediante atto di deliberazione.

Tale richiesta, firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente richiedente, deve essere inoltrata in carta libera al Sindaco e assunta al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale il patrocinio stesso è richiesto, corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, la data e il luogo di svolgimento, le finalità perseguite, gli oneri finanziari necessari, la partecipazione di eventuali sponsor, e l'avvenuto ottenimento di altri patrocini pubblici.

La Giunta comunale valuterà la richiesta di patrocinio che potrà eventualmente essere concesso in forma non onerosa o mediante contributo. La forma non onerosa potrà prevedere la concessione a titolo gratuito di spazi comunali e relativi servizi necessari allo svolgimento dell'iniziativa, come anche facilitazioni previste per l'affissione di manifesti e per la pubblicità concernenti l'iniziativa medesima, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Il patrocinio si concede per singole iniziative e con l'obbligo per i soggetti richiedenti di citarlo mediante l'apposizione dello stemma del comune sul materiale pubblicitario e la dicitura "Patrocinio del Comune di San Severo". In ogni caso, le modalità d'uso dello stemma del Comune dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici responsabili del procedimento.

Art. 10

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 26.1.1994.\*\*\*